



Cosa fare per querelare una persona

Autore : Antonio Ciotola

Data: 07/05/2017

Cos'è la querela e che differenza c'è con la denuncia. Alcune considerazioni pratiche utili alla redazione dell'atto.

La **querela** è l'atto con il quale una persona (denominata **querelante**) comunica alla autorità giudiziaria il fatto di essere stata **vittima** (con terminologia giuridica di dice **persona offesa**) di uno o più **reati** commessi ai suoi danni da una o più persone (**i querelati**).

La caratteristica specifica dell'atto di **querela**, che lo differenzia dalla **denuncia**, è che esso costituisce una **condizione di procedibilità** dell'azione penale. Mi spiego meglio. La legge prevede che rispetto ad alcuni reati (ad esempio per la **truffa**, per lo **stalking**, e diversi altri) si possa processare e punire il colpevole solo in presenza della proposizione di formale **atto di querela** che, in sostanza, ha la funzione procedurale di rimuovere un ostacolo giuridico all'esercizio dell'azione penale.

La **denuncia**, invece, pur svolgendo la stessa funzione di comunicare alla autorità giudiziaria la commissione di reati, non è condizione di procedibilità dell'azione penale nel senso che si riferisce a quei reati «**procedibili di ufficio**» cioè a quei reati che sono perseguibili indipendentemente dalla volontà della **persona offesa**.

La **querela**, infatti, deve contenere la cosiddetta «**istanza di punizione**» ovvero la espressa richiesta del querelante di processare e punire il colpevole per i reati da commessi. In mancanza di espressa «richiesta di punizione» il querelato non potrà



essere processato e condannato.

Chiarite, brevemente, le differenze tra la **denuncia** e la **querela**, l'articolo si propone di fornire alcuni consigli pratici utili alla corretta redazione dell'atto di querela.

Termine per la proposizione della querela

La prima considerazione da fare è quella relativa al rispetto dei **termini** entro i quali la **querela** può essere validamente proposta. In linea generale, salvo alcune specifiche eccezioni **[1]**, la querela deve essere proposta, a «**pena di inammissibilità**», entro il termine di **tre mesi** dalla effettiva conoscenza della commissione del reato che si intende «denunciare».

Il rispetto dell'indicato termine è particolarmente importante perché la **querela** proposta «fuori termine» non è idonea a consentire la procedibilità dell'azione penale. In altri termini, a prescindere dalla fondatezza dei fatti rappresentati nell'atto di querela (potrebbero anche essere assolutamente chiari e apparire certa la responsabilità del querelato) il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge determinerebbe la necessità di **archiviare** il procedimento penale.

L'istanza di punizione

Non meno importante del rispetto dei termini è la presenza, nell'atto di querela, della formale «**istanza di punizione**» ovvero della esplicita richiesta di condanna del colpevole per i reati che sono stati rappresentati. In mancanza di questo dato formale, la **querela** non potrà considerarsi validamente proposta a prescindere da tutte le altre e diverse considerazioni.

Come redigere l'atto di querela

Ipotizzando che la **querela** sia stata proposta entro i termini previsti dalla legge e che contenga la formale «**istanza di punizione**» (che sia, cioè, corretta sotto il profilo formale e procedurale) cerchiamo di spiegare come può essere scritta una **querela**.

Com'è ovvio, l'atto deve contenere l'illustrazione dei fatti che costituiscono i reati per i quali si è deciso di «**sporgere querela**». La descrizione dei fatti deve essere quanto



più specifica e corretta possibile con l'indicazione di ogni circostanza utile alla esatta ricostruzione dei fatti.

Da questo punto di vista, non è necessario che il **querelante** individui (e rappresenti) esattamente il reato di cui è stato vittima, nel senso che, l'inquadramento giuridico del fatto come costituente un reato oppure un altro, spetta al pubblico ministero che, relativamente a quei fatti, svolgerà le indagini ritenute utili e necessarie.

Mi spiego più chiaramente. Il **querelante** potrebbe non sapere, non avendo le necessarie competenze tecniche, quale sia il corretto inquadramento giuridico dei fatti, non sapendo indicare quale specifico articolo di legge è stato violato e quale reato sia stato esattamente commesso ai suoi danni. Ciò che conta è che la descrizione dei fatti sia chiara e specifica così da consentire agli inquirenti la corretta ricostruzione giuridica.

I testimoni dei fatti

Sicuramente utile per lo svolgimento delle indagini e la condanna del colpevole è l'indicazione della presenza di **testimoni** che possano confermare il contenuto della **querela**. Facciamo un esempio.

Immaginiamo che Tizio sia stato aggredito da Caio che, colpendolo con un pugno al volto, gli abbia causato delle **lesioni personali**. Tizio, per questo fatto, decide di **querelare** il suo aggressore. Oltre, chiaramente, a spiegare i motivi dell'aggressione (esempio per questioni di viabilità) e le modalità della stessa, è particolarmente utile che Tizio possa indicare la presenza di una terza persona che confermi la sua ricostruzione dei fatti, così da consentire una più agevole **prova** della **responsabilità penale** di Caio.

Se i testimoni non ci sono

Ora, è chiaro, che non sempre è possibile indicare la presenza di testimoni poiché potrebbero non esserci. **Cosa succede in questi casi?**

Volendo semplificare, possiamo scrivere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la **prova** della **responsabilità penale** può ritenersi raggiunta



anche solo sulla base e in considerazione della rappresentazione dei fatti della **persona offesa**, a condizione che, a un severo vaglio critico, la stessa appaia **attendibile, coerente, logica**, non contraddetta da altri elementi di prova (nell'esempio che si faceva non devono essere presenti circostanze che evidenziano che sia stato Tizio a aggredire per primo Caio) e che non vi siano dubbi circa la **credibilità** soggettiva della **persona offesa** (nel senso che non vi siano, ad esempio, delle ragioni di risentimento personale che avrebbero potuto indurre la persona offesa a alterare volutamente i fatti).

L'allegazione dei documenti

Così come è utile l'indicazione di eventuali **testimoni**, altrettanto utile è, chiaramente, l'allegazione di **documenti** che possano dimostrare la sussistenza del reato. Pensiamo, per fare un esempio, a una **truffa** realizzata attraverso la sottoscrizione di un falso contratto con il quale il truffatore, inducendo in errore la vittima, gli propone l'acquisto di un determinato bene o servizio in realtà inesistente, facendosi consegnare il prezzo di vendita. È evidente che allegare alla querela il falso contratto costituisce un importante elemento di prova della sussistenza della responsabilità penale.

In altri termini, è sempre utile e opportuno allegare alla querela tutti gli elementi che, in un modo o nell'altro, possano fornire la prova della effettiva commissione dei reati che sono stati commessi, in modo da consentire agli inquirenti una più agevole e completa ricostruzione dei fatti di cui si è stati vittima.

A chi va indirizzata la querela?

La **querela** può essere presentata sia attraverso gli uffici della polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza) che hanno l'obbligo giuridico di riferire alla **Procura della Repubblica** territorialmente competente, sia direttamente agli uffici in Procura specificamente dedicati alla ricezione degli atti di querela.

Tornando ancora, per semplicità, all'esempio che poco sopra si faceva, ipotizziamo che Tizio sia stato aggredito da Caio nella città di Ancona. Tizio potrà **querelare** Caio sia recandosi a un qualsiasi ufficio di pubblica sicurezza (esempio dai carabinieri) di Ancona oppure, direttamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona quale ufficio territorialmente competente a conoscere i fatti e a procedere



penalmente nei confronti del querelato.

Nel caso in cui la **querela** fosse presentata per il tramite della **polizia giudiziaria**, quest'ultima ha l'obbligo di riferire (portando materialmente l'atto di querela in procura) al pubblico ministero che, da quel momento, assumerà la direzione delle indagini.

Note:

[1] Un esempio è quello dello stalking la cui querela può, ai sensi dell'art. 612 bis cod. pen. essere proposta entro il termine di sei mesi.